



**COMUNE DI ISILI**

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

C.A.P.08033 - TEL.0782/802013-802118 – FAX 0782-804469

E-Mail ufftecnico.isili@tiscali.it - P.I.00159990910

oo

**UNITA' OPERATIVA**

**EDILIZIA – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – COMMERCIO - VIGILANZA**

**ORDINANZA N. 12 DEL 30-06-2017**

**Reg. Generale N. 26**

**Oggetto: DELIMITAZIONE DELLA ZONA INIBITA ALLA CIRCOLAZIONE DEI  
CANI NEL PARCO "ASUSA"**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale anche focalizzando l'attenzione sulle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle relative implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;
- l'elemento essenziale, per la lotta al randagismo è rappresentato dal possesso responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi di comportamento;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte dei cittadini residenti in merito ai notevoli disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi e aree pubbliche, ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine o resti delle stesse che limitano di fatto la libera, serena e sicura fruizione delle aree stesse;

EVIDENZIATO che il Comune di Isili, con Delibera C.C. N. 31 in data 23.12.2014, ha approvato il Regolamento di Polizia Urbana il quale, al titolo VI, disciplina espressamente il comportamento dei proprietari e detentori di animali, in particolare prevedendo all'art. 48 le norme per la condotta dei cani precisando tra l'altro:

- al comma 2 che *“gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare che gli stessi sporchino il suolo: a tal fine devono essere muniti di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni dei propri animali e sono obbligati all'immediato utilizzo di tali strumenti, con conferimento finale dei rifiuti nell'apposito cestino di raccolta;*
- alla lettera b del comma 7 che, *“in particolare è vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso le aree dei parchi comunali delimitate con successivo provvedimento da apposita segnaletica per essere riservati al gioco dei bambini di età inferiore ai 12 anni, anche se non dotati di recinzioni”;*

VALUTATO che la raccolta delle deiezioni canine, pur quando venisse regolarmente eseguita, costituisce strumento insufficiente per la tutela della salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, laddove la stessa sia stata rilasciata in zone con manto erboso che rendono impossibile una rimozione completa dei resti;

EVIDENZIATO che tale valutazione risulta particolarmente significativa con riferimento all'area, rettangolo con manto erboso in parte naturale e in parte sintetico sita nel Parco "Asusa", precisamente individuato nella planimetria allegata, espressamente riservata al gioco dei più piccoli e intensamente frequentata, soprattutto durante il periodo primaverile/estivo, anche da bambini che ivi gattonano o rotolano sull'erba, con un maggiore rischio di contatto, anche accidentale, con le deiezioni canine o i resti delle stesse e i conseguenti rischi che ciò determina per la salute umana;

Preso atto che le aree in parola sono riservate esclusivamente ai giochi dei bambini e pertanto è opportuno vietare l'accesso ai cani, anche se al guinzaglio e provvisti di museruola;

RITENUTO necessario, alla luce delle considerazioni che precedono e in attuazione del comma 7 lett. b) art. 48 del sopra citato Regolamento di Polizia Urbana, vietare nell'area suddetta l'accesso ai cani, anche se al guinzaglio e provvisti di museruola, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;

RITENUTO che il divieto che si introduce con il presente provvedimento non limita eccessivamente la libertà di circolazione dei cani e dei loro accompagnatori in quanto:

- la stessa resta comunque ammessa lungo i percorsi pedonali lastricati o altrimenti pavimentati intorno all'area inibita;
- riguarda una zona del centro abitato nella quale i detentori di cani possono trovare, con facilità, valide alternative per garantire comunque il benessere dei cani e così soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago;

DATO ATTO inoltre che i giochi installati nell'area sopra indicata sono frequentemente utilizzati oltre i limiti di età previsti nelle relative schede tecniche con conseguenti evidenti rischi in termini di buono stato di manutenzione e sicurezza di fruizione da parte dei bambini e ritenuto pertanto necessario al riguardo specificare, nella medesima segnaletica, l'indicazione che i giochi possono essere utilizzati esclusivamente da bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;

VISTI:

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera C.C. N. 31 del 23.12.2014;
- lo Statuto Comunale revisionato con Delibera C.C. N. n. 28 del 2.10.2012;
- la Legge 24.11.1981 N. 689 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109 intestati alle funzioni e alla responsabilità della dirigenza e al conferimento di funzioni dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto

## **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa;

1. E' vietato l'accesso ai cani, anche se al guinzaglio e provvisti di museruola, nell'area, rettangolo con manto erboso in parte naturale e in parte sintetico sita nel Parco "Asusa", precisamente individuato nella planimetria allegata, espressamente riservato al gioco dei bambini di età non superiore ai dodici anni;
2. Sono esclusi dal divieto i cani in accompagnamento a persone non vedenti nonché quelli in dotazione delle forze dell'ordine per l'espletamento delle loro funzioni;

3. La circolazione dei cani resta comunque ammessa lungo i percorsi pedonali lastricati o altrimenti pavimentati intorno all'area inibita;
4. I giochi presenti nell'area di cui al precedente punto 1 possono essere utilizzati esclusivamente da bambini di età non superiore a quella riportata sugli stessi, ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;

### **DISPONE**

L'apposizione, a delimitazione dell'area indicata, di idonea segnaletica al fine di rendere palesi le norme di comportamento introdotte con il presente atto.

### **DEMANDA**

Al personale della Polizia Locale e alle forze dell'ordine, cui il presente atto viene trasmesso per opportuna conoscenza, di vigilare sulla corretta ottemperanza al presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che, ai sensi dell'art. 7 bis. D.Lgs. 18.08.2000 e dell'art. 48 comma 9 Regolamento Comunale di Polizia Urbana, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni trasgressione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi della L. 6.12.1971 N. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 dalla pubblicazione.

Per opportuna conoscenza il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Isili.

Il Responsabile del servizio  
F.to Casu Renzo

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 30-06-2017 al 05-07-2017 reg. n. 299  
Lì 30-06-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to Casu Renzo